



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE:
APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2014
E DEL BILANCIO PLURIENNALE PER GLI ANNI 2014-2016**



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTRATE

Art. 1

Entrate

1. Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione e il versamento delle entrate dovute alla Regione per l'anno 2014, dal 1 gennaio al 31 dicembre, secondo lo stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge.

Art. 2

Istituzione capitoli di entrata

1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti, l'istituzione nello stato di previsione dell'entrata di nuovi capitoli nell'ambito delle corrispondenti unità previsionali di base istituite o da istituire col medesimo provvedimento.

Art. 3

Limiti alla riscossione

1. Ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11, e 9 giugno 1999, n. 23) il limite alla rinuncia alla riscossione di poste di entrata è fissato nell'importo di euro 15.

2. Ai sensi dell'articolo 34, commi 3 e 3bis, della legge regionale n. 11 del 2006, è stabilito, nel limite massimo fissato nella misura di euro 35, rispettivamente, la rinuncia alla riscossione per crediti vantati a valere sui fondi di rotazione e assimilati in essere presso gli istituti di credito incaricati della gestione di leggi di incentivazione e il rimborso di entrate dovute a qualunque titolo.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

SPESA

Art. 4

Totale spesa

1. È approvato in euro 7.498.590.000 in termini di competenza, dal 1 gennaio al 31 dicembre, il totale della spesa della Regione per l'anno 2014

Art. 5

Limiti al mantenimento dei residui

1. Ai sensi dell'articolo 60, comma 12 bis, della legge regionale n. 11 del 2006, il limite dell'importo per il mantenimento del residuo passivo è fissato nella misura di euro 2.000.

Art. 6

Autorizzazioni alla spesa

1. Sono autorizzati gli impegni, le liquidazioni e i pagamenti delle spese, per l'anno 2014, dal 1 gennaio al 31 dicembre, secondo lo stato di previsione della spesa annesso alla presente legge entro il limite di stanziamento di competenza in conformità a quanto disposto dagli articoli 38, 40 e 41 della legge regionale n. 11 del 2006.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ELENCHI

Art. 7

Elenchi n. 1, n. 2 e n. 3

1. Per gli effetti di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 11 del 2006, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle iscritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

2. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, previa richiesta dell'Assessore competente e mediante prelevamento dal fondo di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 11 del 2006, provvede, ove occorra all'integrazione delle eventuali somme dovute a seguito di maggiorazioni di imposte e tasse erariali.

3. Per gli effetti di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 11 del 2006, sono considerate spese occorrenti per integrare gli stanziamenti relativi alla restituzione di tributi indebitamente percetti e quelli relativi a stipendi, pensioni ed altri assegni fissi, tassativamente autorizzati e regolati per legge e per integrare la dotazione del fondo speciale per la riassegnazione delle somme perente agli effetti amministrativi (U.P.B. S08.01.004 - cap. SC08.0045), quelle iscritte nell'elenco n. 2 annesso alla presente legge.

4. Per gli effetti di cui all'articolo 21 della legge regionale n. 11 del 2006, sono considerate spese occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote di entrata devolute ad enti ed istituti, o di somme comunque riscosse per conto di terzi, quelle iscritte nell'elenco n. 3 annesso alla presente legge.

Art. 8

Riassegnazione spese ex art. 21, L.R. 11/2006

1. Si prescinde dalla deliberazione della Giunta regionale per la riassegnazione delle somme di cui all'articolo 21, comma 2, della legge regionale n. 11 del 2006, relative a spese derivanti da obblighi di legge o di contratto, per le spese a destinazione vincolata nonché per le somme erroneamente erogate a terzi non beneficiari.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. L'applicazione della procedura di cui all'articolo 21, comma 2, della legge regionale n. 11 del 2006 è limitata alle somme di importo superiore a euro 500.000, fatti salvi i casi di cui al precedente comma.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Art. 9

Quadro generale riassuntivo

1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario dal 1 gennaio al 31 dicembre 2014.

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE

Art. 10

Iscrizioni e variazioni fondi vari

1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato a iscrivere, con proprio decreto (previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con gli Assessori competenti, per le assegnazioni a destinazione non vincolata) negli appositi capitoli, istituiti o da istituire, nello stato di previsione della spesa nell'ambito delle corrispondenti unità previsionali di base, istituite o da istituire, in corrispondenza con le iscrizioni effettuate in conto dei correlativi capitoli dello stato di previsione dell'entrata, istituiti o da istituire, i fondi assegnati con specifica



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

destinazione dalla Regione, dallo Stato, dall'Unione europea, da altri enti o soggetti pubblici e/o privati, in applicazione di disposizioni di legge.

2. Con il procedimento di cui al comma 1 si provvede alla reiscrizione delle somme di cui all'articolo 60, comma 12, della legge regionale n. 11 del 2006, di cui sia stata accertata l'economia di stanziamento nell'anno 2013 con contestuale minore accertamento della relativa entrata. Con la medesima procedura si provvede alla reiscrizione di somme la cui correlativa entrata risulti riscossa o versata, attingendo alle disponibilità del fondo di cui al capitolo SC08.0001 (U.P.B. S08.01.001).

3. Con la procedura di cui al comma 1 sono autorizzate:

- a) l'iscrizione delle quote dei mutui contratti dalla Regione, ivi compresi quelli i cui oneri di ammortamento sono assunti a carico del bilancio dello Stato;
- b) le variazioni di bilancio necessarie a dare attuazione ai programmi di spesa relativi a fondi assegnati con specifica destinazione dalla Regione e dallo Stato, ai programmi integrati d'area approvati a termini della legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14 (Programmi integrati d'area), agli interventi inclusi nella progettazione integrata, nella programmazione negoziata e agli accordi di programma, attingendo, ove occorra, alle disponibilità del fondo di cui al capitolo SC01.0628 (U.P.B. S01.03.010), a quelle del fondo di cui al capitolo SC08.0045 (U.P.B. S08.01.004), qualora le somme da utilizzare siano perente, mediante variazioni di bilancio in conto dei residui;
- c) le variazioni di bilancio necessarie a dare attuazione al disposto di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008).

Art. 11

Attuazione ordinanze governative

1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le variazioni di bilancio, in conto competenza e/o in conto residui, necessarie per l'attuazione delle ordinanze emesse dai commissari governativi operanti nella Regione a seguito delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 12

Variazioni di bilancio in attuazione di programmi comunitari

1. Ai fini dell'attuazione dei programmi operativi e delle iniziative comunitarie inseriti nella programmazione comunitaria, nel rispetto delle disposizioni contenute nei rispettivi regolamenti comunitari e dei vincoli imposti dall'Unione europea, l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, fermo restando il piano finanziario approvato con decisione della Commissione europea, le necessarie variazioni di bilancio, anche in conto dei residui, o attingendo dal fondo di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 11 del 2006 per eventuali reiscrizioni di spesa.

2. Con la procedura di cui al comma 1, si provvede per la riprogrammazione dei programmi di spesa correlati ad entrate a destinazione vincolata.

Art. 13

Cofinanziamento regionale programmi comunitari

1. Al fine del recepimento dei programmi finanziati con il concorso dell'Unione europea e delle relative modifiche e sulla base delle autorizzazioni emesse dalla stessa Unione europea, l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato a disporre, con proprio decreto, da comunicare entro cinque giorni alla competente Commissione consiliare, le necessarie variazioni di bilancio, attingendo, per il cofinanziamento regionale, al fondo di cui all'articolo 25 della legge regionale n. 11 del 2006 (U.P.B. S08.01.003 - cap. SC08.0034).



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 14

Rate mutui

1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato a disporre, con propri decreti, l'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli di spesa relativi alla quota capitale e/o interessi delle rate di ammortamento dei mutui contratti dalla Regione, anche mediante variazioni compensative tra gli stessi, ancorché riferiti a unità previsionali di base differenti.

Art. 15

Adeguamenti SIOPE

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2007, n. 11714 (Codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per le Regioni - articolo 28, comma 5, L. 27 dicembre 2002, n. 289 e articolo 1, comma 79, L. 30 dicembre 2004, n. 311) e s.m.i., l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto, provvede alle necessarie variazioni di bilancio nel rispetto dello stanziamento autorizzato per unità previsionali di base dalla legge di bilancio e dalle disposizioni di legge.

Art. 16

Sentenze, liti, arbitrati

1. Al fine di soddisfare le obbligazioni scaturenti da sentenze, liti, arbitrati ed altre tipologie di spesa analoghe, l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio provvede, con proprio decreto, mediante l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 11 del 2006 (U.P.B. S08.01.001 - cap. SC08.0001) ad incrementare i capitoli di spesa relativi, rispettivamente, all'obbligazione principale e agli oneri correlati.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. Con le stesse procedure di cui al comma 1 sono incrementati gli stanziamenti del capitolo SC08.0046 (U.P.B. S08.01.004) per essere utilizzati, ove occorra, per le spese relative alla stipula delle procure speciali per la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione regionale.

3. Il Presidente della Giunta regionale, qualora sia privo di capienza il fondo di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 11 del 2006, è autorizzato, con propria ordinanza, ad apportare le necessarie variazioni di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui e ancorché riferite a unità previsionali di base differenti, per la costituzione dei fondi necessari all'adempimento delle obbligazioni derivanti da transazioni, liti, sentenze, arbitrati o altri provvedimenti giudiziari.

Art. 17

Stipula di atti pubblici notarili informatici

1. Al fine di soddisfare le obbligazioni scaturenti dalla stipula di atti pubblici notarili informatici, ai sensi dell'art. 11, comma 13, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dall'articolo 6, comma 3, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio provvede, con proprio decreto, mediante l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 11 del 2006 (U.P.B. S08.01.001 - cap. SC08.0001) ad incrementare il capitolo di spesa SC08.0186 (U.P.B. S08.01.009).

Art. 18

Incremento fondo risultato dirigenti

1. Al fine dell'attuazione del comma 3 dell'articolo 31 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto, provvede all'iscrizione delle somme derivanti dai compensi corrisposti da terzi ai dirigenti dell'Amministrazione regionale in conto del capitolo SC01.0133 (U.P.B. S01.02.001) con contestuale accertamento in conto del capitolo d'entrata EC372.022 (U.P.B. E372.004).



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 19

Fondi per la retribuzione di rendimento

1. Al fine dell'attuazione degli articoli 30 e 31 del Contratto collettivo regionale di lavoro per gli anni 2006-2011, il direttore generale dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio provvede, sulla base della determinazione, emessa su conforme deliberazione della Giunta regionale, del direttore del servizio competente dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, a ripartire lo stanziamento dei fondi unici di cui ai capitoli SC01.0134 e SC01.0135 (U.P.B. S01.02.001) ai vari fondi per la retribuzione di rendimento e di posizione attribuiti a ciascuna direzione generale. Con decreto dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, si provvede alle variazioni di bilancio conseguenti all'utilizzo del fondo di cui al capitolo SC01.0139 (U.P.B. S01.02.001).

Art. 20

Disposizioni contrattuali

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contrattuali in materia di fondi di cui agli articoli 30, 31 e 32 del Contratto collettivo regionale di lavoro 2006-2011 l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato, con proprio decreto, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, ad apportare le variazioni di bilancio necessarie per l'utilizzo delle economie di spesa individuate dalle citate disposizioni da destinare ai fondi medesimi.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 57, comma 5, del Contratto collettivo regionale di lavoro 2006-2011 del personale con qualifica dirigenziale, e con le stesse modalità indicate al comma 1, sono apportate le variazioni di bilancio necessarie per l'utilizzo delle economie di spesa realizzate in conto delle risorse destinate alla copertura degli oneri assicurativi.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 21

Variazioni di spese del personale e di funzionamento funzionale all'attuazione di progetti

1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto, provvede al trasferimento, anche dal conto residui, ai corrispondenti capitoli di bilancio, delle somme relative a compensi, emolumenti, indennità, altre tipologie retributive, ivi comprese le missioni, lo straordinario, oneri riflessi ed IRAP concernenti il personale nonché all'acquisizione di beni strumentali connessi all'attuazione di interventi, progetti e programmi finanziati dalla Regione, dall'Unione europea, dallo Stato e da altri enti pubblici o privati.

2. Con le stesse procedure di cui al comma 1, si provvede al trasferimento, ai corrispondenti capitoli di bilancio, delle somme anticipate dalla Regione relative alle procedure di attuazione dei programmi operativi regionali e ritenute ammissibili ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 (Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione).

3. Con le stesse procedure di cui al comma 1, si provvede, altresì, al trasferimento dai competenti capitoli di spesa in favore del capitolo SC01.0184 (U.P.B. S01.02.002) delle somme dovute, quale ritenute, per l'assolvimento degli oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive.

4. Con le stesse procedure di cui al comma 1 sono apportate le variazioni di bilancio compensative tra le U.P.B. S01.01.002, S01.02.001 e S01.02.002 funzionali a garantire l'assolvimento dei trattamenti economici del personale rientrante presso l'Amministrazione regionale.

Art. 22

Gestione spese personale regionale allocato presso enti

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato a disporre, con propri decreti, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, il trasferimento delle somme iscritte sui capitoli SC01.0128 e SC01.0129 (U.P.B. S01.02.001), al capitolo SC01.1084 (U.P.B. S01.06.001).



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 23

Partite di giro

1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto, è autorizzato a iscrivere, con contestuale accertamento, nei capitoli di entrata di cui alle U.P.B. E611.001 e E613.001 le somme relative alle partite di giro sui competenti capitoli di spesa di cui alla U.P.B. S08.02.004.

Art. 24

Fondo di riserva per la revisione dei prezzi.

1. I trasferimenti dai fondi di cui all'articolo 24 della legge regionale n. 11 del 2006, relativi alla revisione dei prezzi contrattuali, possono essere disposti a favore dei vari capitoli di spesa compresi nel titolo II, categoria 01, nonché del capitolo di spesa SC05.0061 (U.P.B. S05.01.003).

2. Nel caso in cui i capitoli di provenienza risultino soppressi, i loro corrispondenti sono restituiti, ai fini di cui al comma 1, con decreto dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

3. Si prescinde dalla deliberazione della Giunta regionale per i trasferimenti sino a euro 260.000.

Art. 25

Iscrizione interessi attivi

1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore medesimo, di concerto con gli Assessori rispettivamente interessati, è autorizzato a disporre, con proprio decreto, l'iscrizione ai competenti capitoli di spesa, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto dei capitoli d'entrata EC324.003, EC324.004 (U.P.B. E324.001) ed EC362.097 (U.P.B. E362.010) degli importi corrispondenti, o



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

delle minori somme effettivamente occorrenti, agli interessi attivi maturati sui conti correnti accesi ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1 (Norme per la semplificazione delle procedure amministrative e l'acceleramento della spesa), agli interessi attivi maturati sulle somme erogate agli enti locali con vincolo di destinazione specifica ed alle economie realizzate rispetto ai fondi messi a disposizione degli enti stessi, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge medesima, al 31 dicembre 2013.

Art. 26

Compensazioni spese su immobili regionali

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del territorio è autorizzato, con proprio decreto, ad iscrivere, con contestuale accertamento in conto del capitolo EC321.001 (U.P.B. EC321.001), la quota parte annua della spesa complessiva dei lavori di manutenzione straordinaria degli immobili regionali affidati in concessione e anticipata dagli affidatari, da decurtarsi, pro rata, dal canone annuo dovuto fino alla compensazione della spesa complessiva dei lavori medesimi (cap. SC01.0948 – U.P.B. S01.05.002).

Art. 27

Introiti Carta tecnica regionale

1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto, è autorizzato ad iscrivere, con contestuale accertamento, in conto del capitolo di entrata EC362.083 (U.P.B. E362.009), le somme derivanti dalla vendita delle riproduzioni della Carta tecnica regionale, in conto del capitolo SC04.2492 (U.P.B. S04.09.006) per essere utilizzate ai fini dell'aggiornamento della Carta medesima e della produzione di materiale cartografico.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 28

Rimborsi delle anticipazioni per la redazione e l'attuazione dei piani di risanamento urbanistico

1. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 35 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative), l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato a disporre, con propri decreti, in corrispondenza degli accertamenti effettuati in conto del capitolo di entrata EC362.082 (U.P.B. E362.009) l'iscrizione ai capitoli di spesa SC04.2446, SC04.2447 (U.P.B. S04.09.003) delle somme relative ai rimborsi delle anticipazioni concesse a favore dei comuni per la redazione e l'attuazione dei piani di risanamento urbanistico.

Art. 29

Rimborso delle spese di notifica e di sorveglianza delle spedizioni transfrontaliere

1. Ai fini dell'applicazione del decreto ministeriale 3 settembre 1998, n. 370 (Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti), l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato a disporre, con propri decreti, l'iscrizione al capitolo di spesa SC04.1134 (U.P.B. S04.05.001), delle somme relative alla riscossione delle spese amministrative per le procedure di notifica e di sorveglianza delle spedizioni transfrontaliere, con contestuali accertamenti effettuati in conto del capitolo di entrata EC349.004 (U.P.B. E349.001).

Art. 30

Rimborsi di garanzie fideiussorie

1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato, con proprio decreto, a iscrivere, con contestuale accertamento, in conto del capitolo di entrata EC362.057 (U.P.B. E362.001), le somme derivanti dai rimborsi dovuti in dipendenza di garanzie fideiussorie rilasciate da imprese di assicurazioni e aziende di credito a garanzia dell'esecuzione delle



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

opere di ripristino ambientale ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 30 in conto del capitolo SC04.1377 (U.P.B. S04.06.005) per essere destinate alla realizzazione dei medesimi interventi di recupero ambientale mediante affidamento in delega ai comuni territorialmente competenti.

Art. 31

Iscrizione sanzioni violazione in materia urbanistica

1. Per le finalità previste dall'articolo 167, comma 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modificazioni, l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato a disporre, con proprio decreto, l'ulteriore iscrizione in conto dei capitoli di spesa SC04.1370 (U.P.B. S04.06.005) e SC04.2445 (U.P.B. S04.09.003), in capo ai rispettivi centri di responsabilità, delle somme provenienti dalle sanzioni erogate a' termini dell'articolo 167, comma 5, del decreto legislativo n. 42 del 2004, con contestuale accertamento in conto del capitolo d'entrata EC350.034 (U.P.B. E350.002).

Art. 32

Rimborsi fiere agro-alimentari

1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto, è autorizzato a disporre, con contestuale accertamento in conto del capitolo di entrata EC362.031 (U.P.B. E362.001), l'ulteriore iscrizione al capitolo di spesa SC06.1145 (U.P.B. S06.04.015) delle somme relative alla riscossione delle spese di partecipazione alle fiere agro-alimentari per essere utilizzate anche ai fini di eventuali restituzione di versamenti per la mancata partecipazione alle fiere medesime.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 33

Rimborsi fiere turistiche

1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato, con proprio decreto, ad iscrivere, in conto del capitolo SC06.0203 (U.P.B. S06.02.002) e con contestuale accertamento, in conto del capitolo di entrata EC362.037 (U.P.B. E362.004), le somme derivanti dalla riscossione delle spese di partecipazione alle fiere turistiche per essere utilizzate anche ai fini di eventuali restituzione di versamenti per la mancata partecipazione alle fiere medesime.

Art. 34

Sanzioni in materia di attività estrattiva

L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato, con proprio decreto, ad iscrivere, in conto del capitolo SC01.0237 (U.P.B. S01.02.004) e con contestuale accertamento, in conto del capitolo di entrata EC350.032 (U.P.B. E350.002), le somme derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative in materia di attività estrattiva per essere destinate alle spese di missione derivanti dall'esercizio delle funzioni di vigilanza, ispettive ed autorizzatorie nel settore estrattivo.

Art. 35

Azione organica 6.3 -Interventi nelle zone interne

1. Gli stanziamenti iscritti in conto del capitolo SC08.0004 (U.P.B. S08.01.001) possono essere utilizzati, oltre che per i compensi da corrispondere alle imprese esecutrici di opere immobiliari a diretto carico della Regione, per i maggiori oneri dovuti dagli enti delegati dall'Assessorato dei lavori pubblici per l'attuazione degli interventi nelle zone interne previsti dalla delibera del CIPE del 3 agosto 1998, relativi all'azione organica 6.3 -Interventi nelle zone interne.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 36

Riparto spese sanitarie

1. Al trasferimento delle somme iscritte in conto dell' U.P.B. S05.01.001 (capitolo SC05.0001), alle varie U.P.B., istituite o da istituire, nei corrispondenti capitoli istituiti o da istituire, in applicazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), e successive modifiche ed integrazioni, provvede, con proprio decreto, l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

2. Con la stessa procedura è autorizzato il ripristino delle disponibilità occorrenti nel fondo da ripartire di cui al precitato capitolo SC05.0001 (U.P.B. S05.01.001), mediante riduzione degli stanziamenti dei vari capitoli di spesa alimentati dal fondo stesso.

BILANCIO PLURIENNALE

Art. 37

Approvazione bilancio pluriennale

1. È approvato il bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2014-2015-2016 nel testo allegato alla presente legge.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 38

Quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale

1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2014-2015-2016.

ENTRATA IN VIGORE

Art. 39

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) con gli effetti finanziari nel rispetto della disposizione prevista dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 11 del 2006.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

SPESE D'ORDINE

- S08.02.001** **Rimborsi vari e sanzioni a carico della Regione**
- SC08.0286 Rimborso di quote capitali e di quote interessi di
tributi indebitamente percetti (spesa d'ordine)
- SC08.0288 Rimborso di quote capitali e di quote interessi di
entrate extra tributarie non dovute (spesa d'ordine)
- SC08.0289 Rimborsi delle tasse indebitamente percette sulle
concessioni regionali in materia di caccia (artt.
81, comma 2, e 89, L.R. 29 luglio 1998, n. 23)
(spesa d'ordine)